



## REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO D'ATENEOSLAM

### Articolo 1

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Centro linguistico d'Ateneo SLAM" (d'ora in avanti "SLAM"), costituito ai sensi degli art. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale d'Ateneo, in continuità con il preesistente Servizio Linguistico dell'Ateneo (SLAM), operante a regime dall'a.a. 2016/2017 e incorporando le attività relative alla formazione linguistica e di certificazione, alle metodologie didattiche e di divulgazione culturale della lingua italiana sviluppate dal "Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana "Chiara e Giuseppe Feltrinelli" (CALCIF).

### Articolo 2

#### *Natura e finalità del Centro*

1. Lo SLAM è costituito come centro funzionale d'Ateneo secondo le disposizioni specifiche sulle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, contenute nell'art. 12 del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano.

2. Sotto il profilo amministrativo e contabile, lo SLAM si configura come un centro di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, ai sensi di quanto disposto al riguardo dall'art. 5 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Milano.

3. Lo SLAM aderisce all'Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari (AICLU) e si pone come obiettivo la diffusione della conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri. In particolare il Centro Linguistico:

- contribuisce a soddisfare le esigenze della comunità accademica in merito all'insegnamento, all'apprendimento e all'autoapprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri;
- organizza corsi e test per le idoneità linguistiche e per i requisiti d'accesso previsti dai Corsi di Studio dell'Ateneo, previa sottoscrizione di appositi accordi;
- organizza e promuove, d'intesa con le aree, le Scuole e le strutture di servizio dell'Ateneo interessate, e anche in collaborazione con enti e soggetti esterni che operino con le medesime finalità, test e corsi di lingua inglese e di altre lingue straniere, con l'obiettivo di favorire l'acquisizione delle cosiddette competenze trasversali, per agevolare gli studenti iscritti sia nella prosecuzione degli studi sia nel loro futuro inserimento lavorativo;
- fornisce supporto linguistico agli studenti in mobilità internazionale e provvede ad attestare il livello di competenza linguistica secondo il QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento;
- cura gli aspetti organizzativi degli esami di certificazione linguistica per gli ambiti di cui lo SLAM è competente;
- mette a disposizione delle strutture didattiche di Ateneo gli strumenti e i materiali didattici e multimediali utili per le attività formative linguistiche;
- promuove e organizza percorsi di formazione linguistica rivolti al personale tecnico e amministrativo e al personale docente;
- organizza e coordina i corsi estivi internazionali CALCIF di Lingua e cultura italiana per stranieri, presso il Palazzo Feltrinelli di Gargnano (BS);
- promuove, d'intesa con le competenti strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e in continuità con l'esperienza maturata dal CALCIF, la collaborazione con Università e Istituzioni italiane e straniere operanti nel settore delle lingue straniere; opera come centro di certificazione CELI - Certificazione italiano generale; favorisce le attività di studio, di ricerca, di formazione e divulgazione riguardanti le metodologie di didattica dell'italiano L1 e L2 e delle lingue straniere in Italia e nel mondo; collabora alla partecipazione a bandi nazionali e internazionali per progetti inerenti alla didattica delle lingue.

### Articolo 3

#### *Sede, risorse e finanziamenti*



1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lo SLAM dispone di una sede propria, indicata nel decreto di costituzione del Centro, e di spazi funzionali alle sue finalità. Le attività dello SLAM si svolgono, inoltre, presso altri spazi didattici messi a disposizione nelle sedi universitarie in relazione alle proprie funzioni.
2. Lo SLAM si avvale di personale di qualifica adeguata alle funzioni richieste, della strumentazione e delle attrezzature necessarie.
3. Lo SLAM dispone annualmente, per i suoi fini istituzionali, delle risorse finanziarie previste in un'apposita voce del bilancio dell'Università degli Studi di Milano, cui possono aggiungersi:
  - a) finanziamenti straordinari disposti dagli Organi di governo centrale dell'Ateneo, in funzione di particolari programmi ed esigenze;
  - b) fondi erogati dal MIUR, da altri Ministeri e da enti comunitari e nazionali;
  - c) quote assicurate dalle strutture dell'Ateneo, su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici inerenti alle finalità del Centro Linguistico;
  - d) proventi derivanti da donazioni o da attività proprie, anche svolte in conto terzi.
4. Lo SLAM coordina i mezzi e le risorse a sua disposizione, assicurandone la razionale utilizzazione.
5. Il Centro, per particolari esigenze organizzative e di funzionamento verificate dal Direttore generale, può essere articolato in uffici.

## **Articolo 4**

### *Organi*

1. Sono organi dello SLAM:
  - a) il Consiglio di indirizzo
  - b) il Presidente
  - c) il Coordinatore scientifico
  - d) il Direttore.

## **Articolo 5**

### *Consiglio di indirizzo*

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. Spetta in particolare al Consiglio di indirizzo:
  - a) approvare il piano annuale delle attività e definire le metodologie didattiche da applicare;
  - b) approvare annualmente la proposta di budget economico e degli investimenti;
  - c) deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili e dei Regolamenti d'Ateneo, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
  - d) avanzare ai competenti Organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse e di personale in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro;
  - e) esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo centrali dell'Ateneo.
2. Fanno parte del Consiglio di indirizzo:
  - a) il Presidente;
  - b) il Coordinatore scientifico;
  - c) il Direttore;
  - d) cinque professori, individuati sulla base di competenze specifiche;
  - e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, individuato tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli Organi di governo;
  - f) due rappresentanti degli studenti, individuati tra i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo.

Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo sono proposti dal Rettore e designati dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, ad eccezione del Coordinatore scientifico, proposto dal Presidente, e del Direttore, che viene individuato e nominato dal Direttore generale.

La composizione del Consiglio di indirizzo è sancita con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è di durata triennale, rinnovabile



consecutivamente una sola volta. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo che siano anche membri del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione si intende esaurito e si provvede a nuove designazioni quando essi cessino dal far parte degli Organi in questione.

Il Consiglio di indirizzo può invitare a partecipare ai propri lavori, con funzioni meramente informative e consultive, personalità esterne, in funzione delle loro competenze e in ragione di esigenze specifiche.

## **Articolo 6**

### *Presidente*

1. Il Presidente rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di indirizzo e vigila, fatte salve le responsabilità specifiche del Direttore, sull'esecuzione dei suoi deliberati; propone al Consiglio direttivo, d'intesa con il Direttore, i piani annuali delle attività, i prospetti di bilancio e le richieste di risorse; sovrintende allo svolgimento delle varie attività; presenta al Consiglio di indirizzo, di concerto con il Direttore, una relazione annuale sull'attività svolta, che viene inviata successivamente al Rettore e al Direttore generale, che sono tenuti a trasmetterla agli Organi di governo.
2. Il Presidente del Centro funzionale, al quale spetta rappresentare il Centro e sovrintendere alle sue attività, è un professore in servizio a tempo pieno, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente solo una volta. Ai sensi dell'art.12 del Regolamento generale, tale ruolo può essere ricoperto da un Prorettore in carica, il cui ambito di attività corrisponda alle finalità del Centro, di cui all'art. 2.

## **Articolo 7**

### *Coordinatore scientifico*

1. Il Coordinatore scientifico coadiuva il Presidente nel coordinamento diretto delle attività dello SLAM collegate alle sue finalità.
2. Il Coordinatore scientifico è un professore o un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, con elevate competenze negli ambiti scientifici e didattici di riferimento dello SLAM ed è designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, previo parere del Senato accademico. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

## **Articolo 8**

### *Direttore*

1. Il Direttore assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di indirizzo; coordina la gestione amministrativa del Centro e ne assicura la regolarità; coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne garantisce l'efficienza; provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro; indirizza e coordina le attività del personale in servizio; tiene informato il Presidente e informa il Consiglio di indirizzo sui problemi di gestione e sull'andamento del Centro.
2. Il Direttore responsabile del funzionamento ordinario del Centro è individuato dal Direttore generale, di norma fra le figure di elevata professionalità dell'area di riferimento del Centro.

## **Articolo 9**

### *Spese di funzionamento*

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Centro si provvede secondo le disposizioni recate dai pertinenti Regolamenti di Ateneo.

## **Articolo 10**

### *Norme finali*

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nel sito web d'Ateneo.
2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate secondo le medesime modalità.